
PARTE PRIMA

DELIBERAZIONE
ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Seduta del 18 luglio 2011, n. **498**.

CALENDARIO E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2011/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente *Sen. A. Michele IORIO*;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA del Presidente *A. Michele IORIO*;

unanime delibera:

- 1) DI FARE PROPRIO il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) DI APPROVARE il Calendario e Regolamento per la stagione venatoria 2011/2012 che è parte integrante del presente provvedimento.

SEGUE ALLEGATO

**Documento
istruttorio**

e

Allegato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 498 del 18 luglio 2011

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **CALENDARIO E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2011/2012.**

PREMESSO CHE:

l'entrata in vigore della Legge 96/2010 "*Legge Comunitaria 2009*", che recepisce la Direttiva 2009/147/CE stabilisce che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda gli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con propria nota 25588 del 29 luglio 2010, ha trasmesso la "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42*", documento tecnico propedeutico alla stesura dei Calendari Venatori regionali.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*", sentiti l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – INFS (*organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, ora ISPRA*), e la competente Commissione Consiliare approva e pubblica il calendario venatorio.

Il calendario venatorio deve indicare:

- a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il carniere giornaliero;
- d) inizio e termine della giornata di caccia;
- d Bis) i periodi e le modalità per l'accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia da parte dei cacciatori extraregionali;
- e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia;
- f) l'uso dei cani;
- g) disposizioni per le gare cinofile;
- h) indicazione per la caccia al cinghiale;
- i) divieti e sanzioni.

Sulla base di tali previsioni la competente Struttura regionale ha quindi provveduto a trasmettere all'ISPRA il progetto di calendario venatorio 2011/2012 per l'acquisizione del previsto parere consultivo e successivamente alla competente Commissione Consiliare.

Con nota del 29.07.2010 l'ISPRA ha trasmesso la "*Guida per la stesura dei calendari venatorio ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 art. 42, "Comunitaria 2009"*". Nella redazione del documento tecnico regionale si è tenuto conto di detto parere dell'ISPRA, se pur con qualche eccezione che non pregiudica in alcun modo lo status della fauna selvatica e dell'ambiente in generale.

PERIODI DI CACCIA:

L'inizio della stagione venatoria (18 settembre) dalla terza domenica di settembre è perfettamente in linea con quanto suggerito dall'Istituto e con quanto previsto nella su richiamata guida. La chiusura della caccia, "*differenziata*" per alcune specie, rispecchia quanto contenuto nei Key concepts del comitato ORNIS.

SPECIE OGGETTO DI CACCIA:

E' doveroso precisare che alcune specie stanziali oggetto di caccia (Fagiano, Lepre, Starna) sono presenti sul territorio regionale grazie ai massicci ripopolamenti e particolari Piani di Azioni effettuati dagli Ambiti Territoriali di Caccia oltre che dalle Amministrazioni Provinciali. Bisogna constatare che, diversamente, la presenza delle su dette specie sarebbe limitata al "caso". Va inoltre evidenziato che, per quanto riguarda la specie Starna (*Perdix perdix*), è in atto un piano di azione nazionale, al quale questa Amministrazione si adatterà non appena saranno definite le varie attività.

Si dà comunque atto che da tempo, per le specie su indicate, è stata prevista una limitazione di carniere giornaliero (Fagiano 2 capi, Lepre 1 capo e Starna 1 capo). Per quanto riguarda la specie Pernice rossa (*Alectoris rufa*) si ritiene che le riserve formulate dall'ISPRA siano superabili in considerazione che dallo screening dei tesserini venatori riconsegnati dai cacciatori a fine stagione, per il periodo 2004-2010, è emerso che pochissimi capi di tale specie sono stati abbattuti sul territorio regionale. La pernice è stata riportata tra le specie cacciabili solo per limitare l'eventuale propagazione di un *taxon* alloctono sul territorio regionale visto che, nel passato, ad opera di qualche Associazione venatoria, sono stati introdotti alcuni esemplari utilizzati per le gare cinofile nelle apposite Zone individuate nel Piano Faunistico Venatorio Regionale. Pertanto, la remota eventualità di abbattimento di qualche capo di Pernice rossa, avrebbe la funzione di "limitante" la moltiplicazione accidentale di questa specie alloctona. Diversa la situazione per quanto riguarda le specie migratorie. Mentre per la selvaggina stanziale si ha la certezza della presenza sul territorio proprio in virtù dei ripopolamenti effettuati, non si può essere altrettanto certi della presenza della fauna migratoria visto che i flussi migratori sono influenzati e condizionati da molteplici fattori. Nonostante ciò, nel Calendario venatorio sono state rispettate le date di apertura e chiusura della caccia agli uccelli migratori così come suggerito dall'ISPRA e in ottemperanza al "Key Concepts document" scaturito dal lavoro del Comitato Ornis. Per quanto riguarda le specie ornitiche delle zone umide, si pone in evidenza che dette zone ricadono, per la totalità, nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) che già si avvalgono di un regime limitativo dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 a riguardo delle ZPS, ZSC facenti parte della RETE NATURA 2000, così come previsto dalla Delibera di Giunta regionale 889/2008. Nelle ZPS regionali, nel mese di gennaio, l'attività venatoria si può esercitare solo per due giorni a settimana e solo dai residenti in regione.

MOBILITA' DEL CACCIATORE:

Per quanto attiene la mobilità del cacciatore si deve fare riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa regionale. Al fine di evitare un'eccessiva e non programmata presenza di cacciatori sul territorio regionale, si ritiene dover proporre che ai cacciatori non residenti il prelievo venatorio sia consentito esclusivamente nel periodo 2 ottobre – 31 dicembre, con prelievo solo nelle giornate di caccia e alle specie faunistiche previste nel Calendario Venatorio, coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza. Il numero di cacciatori extra regionali da ammettere sarà comunicato agli AATTCC con successiva nota e sarà presa in considerazione l'eventuale riduzione del numero dei stessi al fine di ridurre la pressione venatoria sul territorio regionale.

L'art. 22, comma 11, della L.R. 19/93 consente al cacciatore molisano il diritto di accesso a tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia, quindi di esercitare la caccia su tutto il territorio regionale.

Il legislatore ha volutamente "concedere" il diritto di poter esercitare la caccia in tutti e tre gli AATTCC al cacciatore residente in Molise, proprio in virtù del legame cacciatore/territorio ove esso risiede abitualmente e svolge la propria attività lavorativa, riducendo, nel contempo, la presenza dei cacciatori non residenti in regione. Questo legame potrebbe essere il vero scopo di tutta la normativa, ossia quello di non incrementare ma semmai fissare o contenere il numero dei cacciatori sull'intero territorio regionale.

Da ciò si desume che le specie selvatiche non solo sono ampiamente tutelate sotto l'aspetto protezionistico ma subiscono anche una pressione venatoria alquanto bassa, che forse è la migliore protezione nei confronti della fauna e del territorio regionale.

ADDESTRAMENTO CANI:

Relativamente all'osservazione formulata circa il possibile disturbo arrecabile alle specie impegnate nella stagione riproduttiva, in concomitanza alla possibilità di allenare ed addestrare i cani, così come evidenziato dall'ISPRA, al fine di evitare potenziali impatti negativi sulla fauna stanziale e migratoria, l'addestramento dei cani è stato fissato a partire dalla terza decade di agosto (21 agosto) e fino al 17 settembre. Al riguardo torna assai utile l'inizio dell'addestramento dei cani fissato al 21 agosto, dal momento che la maggior parte delle specie cacciabili vive quasi stabilmente nelle stoppie, ove trova l'ambiente ideale per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione derivante questa ultima soprattutto dall'abbondanza di semi di grano fuoriusciti dalle spighe durante la trebbiatura. Consentire l'addestramento dei cani nel periodo indicato nel Calendario Venatorio può, tra l'altro,

produrre giovamento alla fauna selvatica, in quanto si permette a quest'ultima l'autodifesa con notevole anticipo, ed inoltre le si apre la possibilità di abituarsi a sostare in campi di erba medica e/o altre colture in attualità di coltivazione ove non è consentita l'attività venatoria (L. 157/92, art.15, comma 7 e dall'art. 25, comma 4 della L.R. 19/93) e a crearsi momenti di difesa in prossimità dell'apertura della caccia.

Bisogna inoltre precisare che l'articolo 28 della già citata L.R. 19/93 stabilisce che la Giunta Regionale fissa i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia, senza riferimento alcuno alla durata (giorni) degli stessi periodi.

ADEMPIMENTI LEGATI ALL'ADESIONE DELL'ITALIA ALL'AEWA:

Si evidenzia che nel Calendario venatorio, così come previsto dalla delibera 889/2008, nei territori che ricadono nei siti di Rete Natura 2000 del Molise, è stato introdotto il divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide.

Nel merito del Calendario Venatorio 2011/2012, si evidenziano le novità più significative:

1. vengono introdotte limitazioni alla caccia alla selvaggina stanziale, limitazioni che prevedono prevalentemente la riduzione del periodo di caccia (cinghiale);
2. vengono riportate nel calendario medesimo le norme limitative per la caccia nelle ZPS, imposte dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007;
3. vengono ristabilite limitazioni ai carnieri giornalieri e stagionali relativi ad alcune specie di selvaggina stanziale e migratoria in linea con le indicazioni dell'ISPRA;
4. viene limitato l'uso del cane al fine di evitare disturbo alla fauna migratoria nel periodo della migrazione pre nuziale;
5. viene previsto l'alleggerimento della pressione venatoria sui siti della Rete Natura 2000.


- VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e successive modificazioni;
- VISTA la Legge Regionale di recepimento 10 agosto 1993, n. 19 e ss.mm.ii.;
- VISTO in particolare, l'art. 28 della succitata Legge Regionale 19/93 che affida alla Regione il compito di approvare annualmente il Calendario e Regolamento venatorio;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale 802/2008 *"Istituzione dell'Area Contigua e regolamentazione dell'attività venatoria nel versante molisano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise"*;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale 889/2008 *"Decreto Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007-Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed individuazione dei relativi divieti, obblighi ed attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6"*;
- VISTA la *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42"*, trasmessa dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in linea con la Legge 4 giugno 2010, n. 96 *"Comunitaria 2009"*, art. 42;
- VISTO il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale espresso in merito al Calendario e Regolamento per la corrente stagione venatoria, in linea con la Legge 4 giugno 2010, n. 96 *"Comunitaria 2009"*, art. 42;

RICHIAMATA la propria delibera n. 402 del 3.06.2011 avente ad oggetto: *“Calendario e regolamento per la stagione venatoria 2011/2012. Parere preventivo;*

CONSIDERATO che l'articolo 18, c. 4 della L. 157/92 stabilisce che le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria;

altresi, che l'articolo 28, c. 1 della L.R. 19/93 stabilisce che entro e non oltre il 15 giugno, la Giunta Regionale, sentiti l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e la Competente Commissione Consiliare, approva e pubblica il calendario ed il regolamento relativo all'intera stagione venatoria

che la II Commissione Consiliare permanente, in seguito alle dimissioni volontarie del Presidente eletto a presiedere la Provincia di Campobasso, non ha potuto esprimere il proprio parere in merito al Calendario venatorio per la corrente stagione entro il termine fissato dalla normativa vigente in materia;

che attualmente sono in corso trattative in seno alla Conferenza Stato-Regioni, Commissione Nazionale Politiche Agricole, in tema di *“documento di sintesi sui calendari venatori italiani”*; ~~finalizzato a~~ 

VISTO il parere favorevole n. 51 della II Commissione Consiliare espresso in data 06.07.2011;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 19/93, all'approvazione e pubblicazione del Calendario e Regolamento relativi alla stagione venatoria 2011/2012;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:


Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di approvare il testo del Calendario e Regolamento per la stagione venatoria 2011/2012, che è parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato al Servizio Sport- T.L. - Gestione Risorse Faunistiche e Venatorie per l'adozione di tutti gli atti consequenziali relativi alla pubblicazione e alla diffusione del Calendario e del Regolamento di che trattasi.

Campobasso, li _____

L'Istruttore
Antonio PARZIALE

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Emilia PETROLLINI



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 498 del 18 luglio 2011



Regione Molise

ASSESSORATO ALLA CACCIA E PESCA SPORTIVA CALENDARIO VENATORIO 2011 - 2012

1 - ATTIVITA' VENATORIA

L'attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia nelle forme indicate dall'articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è disciplinata dal presente calendario ed annesso regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE,.

L'attività venatoria nell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è disciplinata con regolamento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 802 del 29.07.2008.

L'attività venatoria all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), oltre che dal presente Calendario e Regolamento, è disciplinata nel rispetto della D.G.R. n. 889/2008.

2 - ANNATA VENATORIA

L'annata venatoria per i residenti ha inizio il 18 settembre 2011 e termina il 30 gennaio 2012.

Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) istituite in regione, l'attività venatoria ha inizio il 18 settembre 2011 e termina il 30 gennaio 2012.

Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina - Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera - Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l'attività venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati. In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.

I cacciatori non residenti in Molise, possono esercitare la caccia dal 2 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia e alle specie faunistiche previste nel presente Calendario Venatorio, coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.

La limitazione temporale di cui sopra non si applica per l'attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.

3 - SPECIE CACCIABILI E PERIODI

La caccia è consentita alle seguenti specie:

- a) dal 18 settembre 2011 al 31 dicembre 2011: alzavola, canapiglia, codone, fagiano, germano reale, lepre comune, merlo, pernice rossa, quaglia, tortora (*streptopelia turtur*).
- b) dal 18 settembre 2011 al 15 gennaio 2012: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.
- c) dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012: beccaccino, colombaccio, cornacchia grigia, folaga, gazza, ghiandaia, fischione, frullino, gallinella d'acqua, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione.
- d) dal 1 ottobre 2011 al 30 novembre 2011: starna.
- e) dal 1 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011: allodola.
- f) dal 1 ottobre 2011 al 15 gennaio 2012: beccaccia.
- g) dal 15 ottobre 2011 al 15 gennaio 2012: cinghiale (*Sus scrofa*).

- h) dal 15 ottobre 2011 al 15 gennaio 2012 è consentita la caccia al cinghiale nella Aziende Agri Turistico Venatorie.
- i) dal 16 ottobre 2011 al 27 novembre 2011: daino (Dama dama).
- l) dal 16 ottobre 2011 al 27 novembre 2011 è consentita la caccia al capriolo, daino e cervo nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.

Le suddette disposizioni valgono sia per l'attività venatoria all'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che per le Aziende Faunistico Venatorie.

4 - CARNIERE

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie: lepore un capo; cinghiale un capo; daino un capo; starna un capo. Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti limiti per specie: beccaccia tre capi, quaglia cinque capi, tortora dieci capi, merlo cinque capi. Il carniere stagionale per la beccaccia non può superare i 20 capi, mentre per la quaglia non può superare i 25 capi. I cacciatori non residenti in Molise subiscono le stesse limitazioni di carniere previste nei Calendari Venatori della regione di residenza. Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.

5 - CACCIA AL CINGHIALE E DAINO (Dama dama)

La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica. La caccia al daino è consentita solo la Domenica.

All'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è consentita dal 1 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, nei modi stabiliti dall'art. 5, comma 13 dell'allegato "A" alla delibera Giunta regionale 802 del 29.07.2008.

Allo scopo di tutelare l'incolumità dei cacciatori, è obbligatorio che coloro i quali esercitano la caccia agli ungulati indossino un indumento ad alta visibilità (fluorescente).

Qualora la Regione regolamenti, prima dell'inizio della corrente stagione venatoria, l'attività di caccia al cinghiale, la stessa dovrà svolgersi nel rispetto della nuova disciplina.

6 - GIORNATE DI CACCIA

La caccia può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l'esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.

7 - USO DEI CANI

L'uso del cane è consentito dal 18 settembre 2011 fino al 15 gennaio 2012.

8 - ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento dei cani è consentito dal 21 agosto 2011 al 17 settembre 2011 solo agli ammessi all'A.T.C.. L'addestramento dei cani è vietato nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all'esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

9 - GARE E PROVE CINOFILE

Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento.

regionale. Inoltre le prove cinofile, senza l'abbattimento del selvatico, anche ai fine di censire la fauna presente nei territori interessati, potranno essere effettuate all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, tenendo conto dei tempi biologico-riproduttivi delle singole specie potenzialmente interessate, previa autorizzazione delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

10 - DIVIETI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:

- la posta alla beccaccia e al beccaccino;
- la caccia da appostamento con richiami vivi;
- la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione e in tutto quanto contenuto nel Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente;
- la caccia alle allodole con l'uso di civette;
- la caccia e l'immissione di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) è vietata, sull'intero territorio regionale, l'immissione non autorizzata;
- la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve, ad eccezione per la caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua perenni.
- l'addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota.
- la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall'articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:

- utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*);
- nelle ZPS identificate con codice IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina - Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera - Foce Fiume Biferno) è vietata l'attività venatoria negli specchi e nei corsi d'acqua anche parzialmente ghiacciati.

11 - SANZIONI

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11/2/1992 n. 157 e dalla L.R. 10/8/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

12 - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO VENATORIO

a) L'attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di Caccia:

1-CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:

Acquaviva Collecroci, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomariano, Colle d'Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturp.

✦ **TERMOLI** comprendente i Comuni di:

Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Vai Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

3-ISERNIA comprendente i Comuni di:

Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbontante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro. Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno, vigono le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina dell'attività venatoria approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 29.07.2008.

b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti Quagliodromi, Aziende Faunistico-Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l'attività, l'accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.

c) In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 comma 11 - L.R. 19/1993 e successive modificazioni e integrazioni che garantisce l'accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti A.T.C., sarà determinato e notificato dall'Assessorato Regionale alla Caccia alle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia. I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d'Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre regioni.

d) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, comprovante l'autorizzazione all'esercizio venatorio negli A.T.C.

e) Ai cacciatori residenti nel Molise il tesserino verrà rilasciato dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.

g) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
 porto d'armi del richiedente valido, a norma di legge, per l'annata venatoria in corso;
 polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali stabiliti dalla legge;
 ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva dell'addizionale di Euro 5,16 di cui all'art. 24 - 10 comma - della Legge 157/92 da versare sul c/c postale n. 8003;
 ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria Regionale - c/c postale n° 67971630 - cod. 00210, sulla

quale verranno annotati il numero e la data di rilascio del tesserino che dovrà essere conservata e custodita per tutta la stagione venatoria;

h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.

i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:

- 1) la giornata di caccia all'inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente all'A.T.C. in cui esercita l'attività;
- 2) i capi di selvaggina per i quali è previsto il limite di carniere, con una crocetta per capo se trattasi di lepore, starna e cinghiale, mentre per le altre specie di selvaggina stanziale, con la prima lettera del nome del selvatico;
- 3) per la selvaggina migratoria, il cacciatore è tenuto ad indicare il numero dei capi di Beccaccia (*Scolopax rusticola*) e di Quaglia (*Coturnix coturnix*), oltre al totale dei capi abbattuti nella giornata.

l) Onde consentire alle Amministrazioni Provinciali di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti per la predisposizione dei futuri Piani Faunistici Venatori, è obbligatoria la restituzione del tesserino, per i cacciatori residenti, all'atto del rilascio del nuovo tesserino. Si rammenta che la mancata annotazione sul tesserino venatorio, qualora accertata, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di €. 75 ad un massimo di €. 450. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all'esercizio venatorio della stagione successiva.

In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell'attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia scritta, in carta semplice, all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la decadenza del diritto di esercitare la caccia in Molise per la successiva stagione venatoria.

13) - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge Regionale 10/08/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008.

